

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2131

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 25 febbraio 1965 (Stampato n. 963)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 25 febbraio 1965*

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: « ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate » sono sostituite con le altre: « nonché assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate »; nel secondo comma, le parole: « può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni » sono sostituite con le altre: « potrà anche essere convenuta la co-*

stituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni ».

*All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole: « In caso di » è soppressa la parola: « gravi »; dopo le parole: « l'Istituto mobiliare italiano » sono inserite le altre: « sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti »; le parole: « sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali » sono sostituite con le altre: « decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal Commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili »;*

*nel terzo comma, la parola: « impossibile » è sostituita con la parola: « inattuabile »; l'ultima parte, dalle parole: « su conforme parere », fino alla fine, è sostituita con le seguenti parole: « sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la liquidazione dell'impresa ».*

*All'articolo 6: è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle Ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4 ».*

*All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole: « compresi gli oneri per », è inserita l'altra: « ammortamenti » e dopo le parole: « sulle eventuali giacenze di fondi », sono inserite le altre: « nonché le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi ».*

*All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per i pagamenti dei relativi interessi »; dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « Nel caso di incapacienza del fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato »; nel terzo comma, le parole: « senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2 » sono sostituite con le altre: « sempre senza responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3 ».*

ALLEGATO

*Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1965.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per l'industria e commercio;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

È costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) il « Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere » con le disponibilità di cui ai seguenti articoli.

Detto fondo è destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'impresе finanziabili ai sensi del presente decreto.

##### Art. 2.

Al fondo di cui all'articolo 1 è conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

##### Art. 3.

È altresì attribuito al Fondo di cui all'articolo 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è autorizzato ad emettere, in una o più volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni.

A tali obbligazioni può essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse.

Art. 4.

Nei limiti delle disponibilità del « Fondo », e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

Art. 5.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano può chiedere al Ministro per il tesoro la nomina di un Commissario straordinario dell'impresa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione ed i Collegi sindacali. La nomina del Commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con la procedura di cui al precedente comma è disposta — su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano — la revoca della gestione commissariale quando si riconosca che le condizioni dell'impresa siano ritornate normali ovvero quando risulti integralmente soddisfatto ogni loro

debito ed obbligo verso il predetto Istituto dipendente dalle operazioni effettuate.

Nel caso in cui ritenga impossibile un riassetto della impresa che consenta l'ordinato svolgimento della sua attività, il Commissario, su conforme parere dell'Istituto mobiliare italiano, fa istanza al Tribunale competente affinché sia nominato un liquidatore di essa o ne sia pronunciato il fallimento quando le attività non siano sufficienti a coprire le passività o l'impresa versi in stato di cessazione di pagamenti.

#### Art. 6.

Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'articolo 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo » e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione:

della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio;

degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

#### Art. 7.

Il « Fondo » di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso « Fondo » inerenti.

Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al « Fondo », compresi gli oneri per interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto.

Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui al presente decreto è tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verrà dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del « Fondo » ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

#### Art. 8.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre, con proprio decreto, la

cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 (salve le eventuali proroghe delle operazioni in corso che si manifestassero opportune ai fini di un migliore ricupero).

L'Istituto mobiliare italiano provvederà all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione — anche anticipata — delle obbligazioni di cui all'articolo 3.

Le ulteriori disponibilità liquide nette che venissero via via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2.

Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilirà con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del « Fondo » ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'articolo 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

#### Art. 9.

All'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1964, n. 1162, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

MORO, PIERACCINI, COLOMBO,  
TREMELLONI, MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.